

IVA

La modifica del plafond assegnato al fornitore – I° parte

di **Fabio Garrini**

Per gli **esportatori abituali** risulta di particolare interesse la possibilità di effettuare acquisti, che ordinariamente sconterebbero l'iva, con la soluzione della **non imponibilità offerta dall'[articolo 8, comma 1, lett. c\), D.P.R. 633/1972](#)**.

La richiesta al fornitore viene veicolata attraverso una **lettera d'intento**, normalmente al termine del periodo d'imposta precedente ovvero nei primi giorni di quello nuovo; capita però che, a fronte di quanto inizialmente **programmato**, in realtà gli acquisti realmente effettuati possano **variare significativamente**, con la conseguente necessità di **modificare il plafond di non imponibilità assegnato ad ogni fornitore**.

L'esportatore abituale

L'[articolo 1 D.L. 746/1983](#) stabilisce che assume la qualifica di **esportatore abituale** colui che ha registrato nell'anno solare precedente, o nei 12 mesi precedenti (a seconda che scelga la soluzione del **plafond fisso** o **mobile**), cessioni all'esportazione, cessioni intracomunitarie o altre operazioni a esse assimilate agli specifici effetti, per un **ammontare superiore al 10% del complessivo volume d'affari**.

Tali soggetti hanno la possibilità di acquistare (o importare) beni e servizi senza pagamento **dell'imposta entro il limite delle operazioni non imponibili registrate** nell'anno solare precedente (**plafond fisso**) o nei 12 mesi precedenti (**plafond mobile**).

Nella **lettera d'intento** può essere compilato:

- il **campo "1"**, se la dichiarazione d'intento si riferisce **ad una sola operazione**, specificando il relativo importo;
- il **campo "2"**, se la dichiarazione d'intento si riferisce **ad una o più operazioni fino a concorrenza dell'importo ivi indicato**.

Sotto il profilo degli **adempimenti**, alla luce delle modifiche che vennero introdotte dal **D.Lgs. 175/2014**:

- l'esportatore abituale deve **comunicare telematicamente** all'Amministrazione Finanziaria la **dichiarazione d'intento emessa**. Tale dichiarazione, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, va poi consegnata al fornitore o prestatore, oppure in dogana;

- il fornitore deve preoccuparsi di **verificare l'avvenuta presentazione** della dichiarazione d'intento tramite il servizio disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate. Se tutti i dati inseriti corrispondono a quelli della ricevuta rilasciata dall'Agenzia a seguito della presentazione della dichiarazione d'intento, il messaggio di risposta sarà **"dichiarazione d'intento correttamente presentata"**. A tal fine occorrerà verificare sulla ricevuta di presentazione il **protocollo della dichiarazione d'intento**, formato da 17 cifre (es. 08060120341234567), oltre che il progressivo composto da 6 cifre, separato dalla prima dal segno "-" oppure "/" (es. 000001)
- il fornitore deve poi **rieipilogare nel quadro DI** della propria dichiarazione Iva ciascuna delle **lettere d'intento ricevute**.

Il primo caso che può verificarsi è quello per cui uno specifico fornitore abbia esaurito il *plafond* a disposizione e l'esportatore abituale abbia il **desiderio di attribuirgli altro *plafond* disponibile**.

Sul punto occorre proporre una precisazione fornita dall'Agenzia delle Entrate attraverso la **risposta ad interpello n. 126 del 21.12.2018**:

- qualora l'**esportatore abituale** intenda **modificare l'ammontare di *plafond* già dichiarato al fornitore**, lo stesso deve presentare **prima dell'effettuazione della singola o della prima operazione**, una **nuova dichiarazione d'intento**, barrando la casella **"Integrativa"** ed indicando il numero di protocollo della dichiarazione che intende rettificare. Gli estremi della dichiarazione d'intento integrativa - che **sostituisce interamente la precedente** - devono essere richiamati nella fattura emessa all'atto dell'effettuazione dell'operazione;
- qualora, invece, sia stato compilato il solo **campo "2"** ed il ***plafond* sia già stato parzialmente utilizzato**, per incrementare l'ammontare di *plafond* in precedenza dichiarato è necessario che l'esportatore abituale presenti, prima dell'effettuazione dell'eventuale operazione non interamente coperta dalla dichiarazione d'intento già presentata, **una nuova dichiarazione, senza barrare la casella "Integrativa"** ed indicando l'importo ulteriore fino a concorrenza del quale intende avvalersi della facoltà di effettuare acquisti senza Iva. La fattura relativa a detta operazione deve, in tal caso, **richiamare gli estremi di entrambe le dichiarazioni d'intento** (ovvero, sia la dichiarazione nella quale è indicato il *plafond* insufficiente a coprire l'imponibile dell'operazione che si vuole porre in essere sia quella che "integra" il medesimo *plafond*).

Pertanto, inviare una **lettera intento integrativa nel caso di *plafond* già, almeno in parte, utilizzato**, costituisce un **errore**: tale integrativa ha infatti **annullato le dichiarazioni d'intento originariamente presentate** e, di conseguenza, l'importo del *plafond* nelle stesse indicato e già stato utilizzato per effettuare acquisti non imponibili ai fini Iva.

Tuttavia, ritiene l'Agenzia nel richiamato interpello, qualora il *plafond* venga utilizzato nei limiti previsti dalla legge, si tratterebbe di un **errore non grave**, sanzionato quale **violazione di**

carattere formale (ai sensi dell'[articolo 11, comma 1, lett. a\), D.Lgs. 471/1997](#)).



Master di specializzazione

ENTI NON PROFIT: PROFILI GIURIDICI E FISCALI

Scopri le sedi in programmazione >